

Allegato 2

CONTRATTO tra

il **Parco archeologico del Colosseo**, C.F. e P.IVA 14490011005, con sede in Piazza Santa Maria Nova, 53 – 00186 Roma (RM), istituito ai sensi del D.M. n. 15 del 12/1/2017, Istituto di livello generale del Ministero della Cultura, di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* arch. Simone Quilici (“PAC”)

e

l’**Operatore**, iscritto nell’Elenco degli Operatori PAC (come di seguito definito) a seguito della presentazione della Manifestazione di Interesse (come *infra* definita)

(nel prosieguo PAC e l’Operatore congiuntamente definiti anche “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”).

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti nel presente documento, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola (e anche quando usati al plurale), avranno il seguente significato:

- “**Appaltatore**” indica il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla mandataria Società Cooperativa Consorzio Nazionale Servizi e dalla mandante Midaticket S.r.l.;
- “**Biglietto**” o “**Titolo di Accesso**” indica il titolo legittimante l’ingresso e la permanenza nel Parco, acquistato - esclusivamente tramite canale B2B - dall’Operatore iscritto all’Elenco degli Operatori PAC;
- “**B2B**”: indica il canale Business to Business di compravendita dei Biglietti;
- “**Canali distributivi**” o “**Market place**” indica il soggetto e/o la piattaforma autorizzati dal PAC e in possesso dei criteri indicati all’art. 4 del Contratto che svolgono attività di intermediazione nella distribuzione, promozione, commercializzazione e vendita dell’Offerta per conto degli Operatori, senza acquisire la titolarità diretta dei Biglietti;
- “**Centro Prenotazioni**” o “**Contact Center**” indica la struttura del fornitore del Servizio di Biglietteria, preposta alla gestione, anche tramite *call center*, dei rapporti con gli Operatori;
- “**Disciplina**” indica il complesso delle disposizioni che regolano il rapporto tra le Parti, costituito dall’Avviso Pubblico, dall’Istanza, dal Contratto, dal Regolamento Operatori e relativi allegati Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) ed Appendice B (*Criteri di assegnazione dei Biglietti*), dal Regolamento Visitatori e da ogni ulteriore allegato e appendice pubblicati dal PAC sul Sito web PAC;
- “**Elenco degli Operatori PAC**” indica l’elenco ufficiale - istituito dal PAC - degli Operatori dotati dei requisiti di iscrizione previsti all’Avviso Pubblico, come *infra* definito;
- “**Istanza**” o “**Manifestazione di Interesse**” indica l’istanza con cui l’Operatore ha manifestato il proprio interesse a seguito dell’Avviso Pubblico, finalizzata all’iscrizione all’Elenco degli Operatori PAC;
- “**Offerta**” indica l’offerta combinata del Biglietto con uno o più prodotti e/o servizi turistici/culturali di qualità rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso Pubblico;

- “**Operatore**” indica l’operatore turistico professionale del settore iscritto all’Elenco degli Operatori PAC;
- “**Parco**” indica i seguenti siti archeologici e luoghi della cultura gestiti da PAC: Anfiteatro Flavio (Colosseo), area archeologica del Foro Romano-Palatino e Domus Aurea;
- “**Regolamento Operatori**” indica il regolamento pubblicato dal PAC sul Sito web PAC per gli Operatori, disciplinante le condizioni di acquisto e distribuzione dei Titoli di Accesso al Parco;
- “**Regolamento Visitatori**” indica il regolamento pubblicato dal PAC sul Sito web PAC, disciplinante l’accesso dei Visitatori al Parco;
- “**Reseller**” indica il distributore in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico al quale l’Operatore affida la distribuzione dell’Offerta secondo i termini e le modalità fissati dalla Disciplina;
- “**Servizio di Biglietteria**” indica il complesso dei servizi finalizzato all’erogazione e gestione dei Titoli di Accesso al Parco (*Biglietteria on-site, Controllo accessi, Contact Center, Piattaforma informatica incluso il Portale Web di Vendita*);
- “**Sistemi di Intelligenza Artificiale**” indica gli strumenti, servizi o modelli di tipo generativo e non generativo (ivi inclusi gli LLM, Google Gemini, ChatGPT, Perplexity, Claude, Copilot e sistemi similari come chatbot, assistenti, agent e campagne automatizzate), idonei a generare, modificare, raccomandare contenuti o automatizzare interazioni e acquisti;
- “**Sito web PAC**” indica il sito web www.colosseo.it;
- “**Visitatore**” la persona fisica utilizzatrice finale dei Titoli di Accesso.

PREMESSE

- A. Con determina del 3 ottobre 2022, Consip S.p.A. ha indetto una procedura di gara aperta avente a oggetto “*l’affidamento in appalto del servizio di biglietteria (Biglietteria on-site, Controllo accessi, Contact Center, Piattaforma informatica incluso il Portale Web di Vendita) da eseguirsi presso il Parco archeologico del Colosseo per il Ministero della Cultura*” (di seguito, il “**Servizio di Biglietteria**”) – CIG 94208581F6.
- B. In data 26 aprile 2023, detta gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla mandataria Società Cooperativa Consorzio Nazionale Servizi e dalla mandante MidaTicket S.r.l. (di seguito, anche solo “**RTI**”).
- C. In data 18 ottobre 2023, il PAC e il RTI hanno stipulato il relativo contratto d’appalto ed è successivamente sorta l’esigenza di istituire un elenco ufficiale degli operatori di settore interessati alla commercializzazione su canale B2B dei Biglietti di accesso al Parco, unitamente all’offerta di prodotti e servizi di qualità (di seguito, l’“**Elenco degli Operatori PAC**”), al fine di garantire una gestione ordinata, trasparente e uniforme della vendita dei Biglietti nell’interesse, non solo dei visitatori, ma anche dei *tour operator* e degli altri operatori del settore turistico.
- D. Pertanto, con avviso pubblico del 19 novembre 2024, il PAC, nell’esercizio del proprio potere di disciplinare la fruizione del bene culturale e, in particolare, di stabilire le categorie dei titoli di accesso al Parco e le modalità di emissione e distribuzione, ha istituito l’Elenco degli Operatori PAC, mediante il quale ha sollecitato l’invio di manifestazioni di interesse da parte

di operatori economici connotati da specifica e comprovata esperienza nel settore turistico, in possesso dei requisiti minimi di iscrizione previsti all'articolo 2 del predetto avviso, idonei a operare nel canale B2B.

- E. L'Elenco degli Operatori PAC - aperto e privo di scadenza temporale - è stato istituito allo scopo di perseguire i seguenti interessi pubblici:
- valorizzazione del patrimonio culturale del Parco, migliorando l'esperienza dei visitatori e tutelando l'immagine del PAC;
 - tutela delle esigenze di sicurezza, ordine pubblico e incolumità delle persone, assicurando al tempo stesso la massima fruizione del bene culturale da parte della collettività;
 - assicurare alla collettività il più ampio godimento del Parco in termini compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'integrità dello stesso;
 - tutela della concorrenza, della sicurezza e della prevenzione degli illeciti collegati alla vendita dei Biglietti e delle offerte, mediante attività preventive, di regolamentazione e di controllo;
 - garanzia dell'equità e della trasparenza nella catena distributiva dei Biglietti, al fine di rafforzare il contrasto alle pratiche di speculazione;
 - limitazione del fenomeno dell'accaparramento massivo di titoli, specie tramite sistemi automatizzati, nonché quello della vendita o dell'intermediazione illecita degli stessi, nell'ottica di garantire la regolare fruizione del bene culturale e di tutelare i consumatori, scongiurando pure l'elusione ed evasione fiscale;
 - tutela del consumatore finale, assicurando la possibilità di acquistare autonomamente il solo Biglietto, senza l'obbligo di abbinare prodotti o servizi aggiuntivi;
 - garanzia del corretto funzionamento del sistema di vendita e distribuzione dei Biglietti, a tutela anche degli operatori regolarmente iscritti nell'Elenco degli Operatori PAC;
 - miglioramento del Servizio di Biglietteria tramite raccolta di dati e analisi in tempo reale.
- F. Con avviso pubblico pubblicato sul Sito web PAC (di seguito, l'**"Avviso Pubblico"**), il PAC ha dato avvio alla procedura annuale di iscrizione e aggiornamento dell'Elenco degli Operatori PAC, invitando gli operatori economici interessati a presentare istanza di iscrizione e gli operatori già accreditati a procedere al rinnovo della propria iscrizione per l'anno di riferimento, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi stabiliti. Con il medesimo Avviso Pubblico, il PAC ha previsto due distinte sessioni di accreditamento: una destinata all'assegnazione delle quote annuali di Biglietti (la **"Prima Sessione di Accreditamento"**); l'altra riservata all'assegnazione dei Biglietti residui e non utilizzati dagli Operatori (la **"Seconda Sessione di Accreditamento"**).
- G. L'Operatore riconosce e condivide le predette finalità d'interesse pubblico perseguitate dal PAC con la Disciplina, dichiarandosi disponibile e impegnandosi pertanto a rispettarne puntualmente le relative previsioni.

Premesso e definito quanto sopra, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito anche il **"Contratto"**), le Parti riconoscono e accettano che il presente Contratto è stato predisposto e sarà applicabile quale accordo tra le Parti, alle condizioni sotto specificate.

Art. 1

Oggetto ed efficacia del Contratto

Il presente Contratto regola la compravendita dei Biglietti nell’ambito del canale B2B e le modalità e le condizioni di distribuzione degli stessi ai Visitatori da parte dell’Operatore.

L’efficacia del Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e cesserà i suoi effetti al 31 dicembre 2026 ed è subordinata all’accettazione da parte del PAC dell’Istanza e alla iscrizione dell’Operatore nell’Elenco degli Operatori PAC. Oltre alle definizioni e alle premesse di cui sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- l’Avviso Pubblico;
- il Regolamento Operatori;
- il Regolamento Visitatori;
- l’Appendice A (*Modalità tecnico-operative*);
- l’Appendice B (*Criteri di assegnazione dei Biglietti*);
- ogni ulteriore, relativo documento, appendice o allegato, anche di carattere tecnico, pubblicato sul Sito web PAC.

Art. 2

Obblighi dell’Operatore

L’Operatore si obbliga al puntuale rispetto di tutta la Disciplina.

L’Operatore è tenuto, in ogni caso, a:

- (i) comunicare al PAC i Reseller di cui si avvale e i propri Canali distributivi (*web* e punti vendita sul territorio) che dovranno essere autorizzati dal PAC;
- (ii) comunicare ai Visitatori i termini e le condizioni di vendita dei Biglietti, indicando che, per l’acquisto del Biglietto, non è previsto a carico degli stessi il pagamento di alcun diritto di prevendita;
- (iii) comunicare ai Visitatori l’esistenza del Regolamento Visitatori, nonché l’onere di accettarne e rispettarne le prescrizioni;
- (iv) pubblicizzare e vendere il Biglietto nell’ambito dell’Offerta alla tariffa ufficiale indicata dal PAC;
- (v) pubblicizzare e vendere l’Offerta, indicando specificamente il prezzo nominale del Biglietto e del corrispettivo dei prodotti e/o servizi turistici/culturali di qualità associati al Titolo di Accesso;
- (vi) collaborare con il PAC, fornendo, tra l’altro, tutta la documentazione utile che possa essere richiesta da quest’ultimo anche nell’ambito dei controlli che il PAC si riserva di effettuare al fine di verificare sia la sussistenza dei requisiti di iscrizione all’Elenco degli Operatori PAC sia l’osservanza della Disciplina;
- (vii) acquistare una quota pari ad almeno il 70% dei Biglietti annuali assegnati dal PAC e provvedere al relativo pagamento;
- (viii) corrispondere un importo pari a € 2.00 + IVA per ogni Biglietto Prelazionato/Opzionato.

L’Operatore già accreditato che intenda mantenere, anche per gli anni successivi, l’iscrizione all’Elenco degli Operatori PAC dovrà:

1. dichiarare la permanenza di tutti i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso Pubblico;

2. aggiornare, là dove necessario o richiesto dal PAC, la documentazione presentata;
3. nella Prima Sessione di Accreditamento, indicare il quantitativo, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento Operatori, di biglietti desiderati su base annuale, con indicazione della relativa tipologia e fascia oraria;
4. inviare una copia sottoscritta dell'Avviso Pubblico, del Contratto (Allegato 2); delle Appendici A (*Modalità Tecnico - Operative*) e B (*Criteri di assegnazione dei Biglietti*); del Regolamento Operatori e del Regolamento Visitatori, tutti allegati all'Avviso Pubblico.

L'Operatore si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto degli obiettivi indicati nelle Premesse del presente Contratto e a cooperare, a tal fine, con buona fede e diligenza, riconoscendo che tali obiettivi costituiscono elemento essenziale per la sua iscrizione all'Elenco degli Operatori PAC.

Art. 3

Reseller

Gli Operatori potranno distribuire i Biglietti tramite i loro Reseller alle seguenti condizioni:

- (i) i Reseller dovranno essere dotati dei medesimi requisiti previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico per l'intera durata del relativo rapporto di distribuzione con l'Operatore;
- (ii) i Reseller dovranno essere autorizzati dal PAC previa presentazione del relativo elenco da parte degli Operatori;
- (iii) l'Operatore potrà allocare ai Reseller una percentuale della quota dei Biglietti nella propria disponibilità nella misura massima pari al 50%. L'Operatore si impegna a rappresentare al PAC, con cadenza trimestrale e mediante invio di comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: business@ticketcolosseo.com, il numero dei Biglietti che intende allocare/allocati a ciascun Reseller autorizzato. L'Operatore, inoltre, dovrà trasmettere al PAC, entro quindici giorni dalla scadenza del Contratto, un rendiconto finale contenente l'indicazione del numero dei Biglietti distribuiti dai singoli Reseller;
- (iv) i Reseller dovranno rivendere unicamente ai Visitatori solo l'Offerta, autorizzata dal PAC all'Operatore di riferimento. L'Offerta dovrà, inoltre, essere rivenduta alle medesime condizioni di vendita e distribuzione dell'Operatore.

La lista dei Reseller potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni da parte dell'Operatore che sarà tenuto a richiedere al PAC per iscritto la preliminare autorizzazione rispetto alle variazioni apportate alla lista.

L'Operatore si impegna e garantisce che i Reseller accetteranno e rispetteranno tutte le disposizioni della Disciplina e di ogni altro documento pubblicato sul Sito web PAC. Ferma la responsabilità dei Reseller per ogni loro condotta dannosa al PAC e ad altri soggetti, resta inteso che l'Operatore risponderà direttamente nei confronti del PAC per eventuali inadempimenti e/o violazioni della Disciplina da parte dei Reseller e si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne il PAC da qualsiasi danno, pregiudizio o responsabilità derivante da tali inadempimenti o violazioni.

Resta inteso che in ipotesi di risoluzione del presente Contratto, di cancellazione e/o sospensione dall'Elenco degli Operatori PAC, dovrà reputarsi automaticamente e immediatamente revocata e/o sospesa anche l'autorizzazione alla distribuzione a (e a cura dei) Reseller.

Art. 4

Canali distributivi

Gli Operatori potranno distribuire i Biglietti tramite Market place alle seguenti condizioni:

- (i) i Canali distributivi dovranno essere autorizzati dal PAC previa presentazione del relativo elenco da parte degli Operatori;
- (ii) la distribuzione da parte dell'Operatore e/o dei Reseller dei Biglietti tramite i Canali distributivi potrà avvenire all'esito dell'autorizzazione del PAC, il quale provvederà a verificare, con lo spirito di perseguire gli interessi tutelati dalla Disciplina, che il Market place sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - dotazione di sistemi idonei a evitare l'accaparramento dei Biglietti da parte di rivenditori alternativi e non identificati (es. sistemi *antibot*)
 - dotazione di sistemi capaci di regolare le logiche di *time-out*, *rate-limiting*, *monitoring*, al momento dell'acquisto dei Biglietti (c.d. *scraping*)
 -
- (iii) l'Operatore si impegna a rappresentare al PAC, con cadenza trimestrale e mediante invio di comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: business@ticketcolosseo.com, il numero dei Biglietti che intende commercializzare e vendere tramite Market place. L'Operatore, inoltre, dovrà trasmettere al PAC, entro quindici giorni dalla scadenza del Contratto, un rendiconto finale contenente l'indicazione del numero dei Biglietti venduti tramite Canali distributivi.

La lista dei Canali distributivi potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni da parte dell'Operatore, il quale sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al PAC.

L'Operatore si impegna, altresì, a vigilare affinché i Market place di cui si avvale per la commercializzazione e vendita dei Biglietti a lui assegnati rispettino i termini e le condizioni di commercializzazione, distribuzione e vendita contenuti nella Disciplina. In ogni caso, il Market place, nello svolgimento della sua attività, non dovrà acquisire la titolarità diretta dei Biglietti né tramite il PAC né tramite gli Operatori e/o i suoi Reseller.

Nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il PAC si riserva la facoltà di inibire all'Operatore l'utilizzo dei Canali distributivi che violino le disposizioni della Disciplina, così pregiudicando le finalità di pubblico interesse con essa perseguite dal PAC, e, in caso di mancata ottemperanza alle istruzioni impartite dal PAC, di disporre, ai sensi dell'art. 5 del Contratto, la sospensione dell'*account* dell'Operatore sino al pieno ripristino delle condizioni di conformità.

Art. 5

Controlli e sanzioni

Durante la vigenza del presente Contratto, il PAC si riserva la facoltà di effettuare controlli sul rispetto, da parte degli Operatori, della Disciplina.

La violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dalla Disciplina sarà immediatamente contestata all'Operatore, il quale potrà essere cautelativamente sospeso dall'accesso ai canali di acquisto dedicati. Entro 7 giorni dalla notifica della contestazione, l'Operatore dovrà offrire al PAC le motivazioni e le giustificazioni di quanto contestato mediante invio di comunicazione scritta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: pa-colosseo@pec.cultura.gov.it e: rearcolosseopa@pec.it o, per gli operatori stranieri, ai seguenti indirizzi *e-mail* pa-colosseo@cultura.gov.it e nuoveistanze@ticketcolosseo.com. In mancanza di riscontro nel termine indicato, il PAC considererà la violazione come accertata e imputabile all'Operatore, disponendo la sospensione dell'accesso ai canali di acquisto dedicati all'Operatore per un periodo commisurato

alla gravità della violazione contestata, con contestuale annullamento dei Titoli di Accesso già assegnati per il periodo di sospensione. L'*account* sarà riattivato decorso il periodo di sospensione.

Fermo il diritto di risolvere immediatamente il Contratto al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 6 del Contratto, il PAC, dopo aver esaminato tale documentazione, potrà riattivare l'*account* dell'Operatore oppure, in ragione della gravità, valutata anche in ragione della lesione dei principi e interessi tutelati dalla Disciplina, e della eventuale reiterazione della violazione contestata:

- (i) sospendere per un periodo massimo di 4 mesi l'*account* dell'Operatore provvedendo al contestuale annullamento dei Titoli di Accesso già assegnati per il periodo di sospensione. L'*account* sarà riattivato a fronte del mero decorso del suddetto termine;
- (ii) cancellare l'Operatore dall'Elenco degli Operatori PAC, provvedendo al contestuale annullamento dei Titoli di Accesso già assegnati;
- (iii) riservarsi la facoltà di rifiutare l'iscrizione dell'Operatore all'Elenco degli Operatori PAC per i successivi accrediti;
- (iv) segnalare, senza indugio, alle autorità competenti qualsiasi violazione riscontrata e ogni ulteriore condotta reputata rilevante *ex lege*;
- (v) riservarsi ogni ulteriore azione, anche di natura risarcitoria.

Resta inteso che il PAC potrà applicare le sanzioni anche congiuntamente tra loro e, in caso di successiva o ulteriore violazione della Disciplina da parte dell'Operatore, riconfermare, estendere, prorogare e/o reiterare le sanzioni stesse. Al ricorrere delle ipotesi *sub (i), (ii) e (iii)*, il prezzo del Biglietto oltre l'importo di euro 2,00 + IVA di cui all'art. 1 del Regolamento Operatori corrisposti dall'Operatore non saranno rimborsati.

Fermo quanto previsto al successivo art. 6, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazioni della Disciplina, anche singolarmente considerate, le seguenti condotte, per le quali trovano applicazione le sanzioni di seguito indicate:

- condotta non rispettosa delle condotte e degli *standard* qualitativi richiesti dal PAC (*i.e.*, associazione al Biglietto di servizi o prodotti non approvati dal PAC o, comunque, non rispondenti ai criteri indicati all'art. 2 dell'Avviso Pubblico), che potrà comportare la sospensione dell'*account* da 1 a 4 mesi annullamento dei Titoli di Accesso relativi al periodo di sospensione e, in caso di reiterazione, la cancellazione dall'Elenco degli Operatori PAC e il rifiuto dei successivi accrediti;
- difformità dei prodotti e/o dei servizi da quelli dichiarati dall'Operatore al momento della presentazione dell'Istanza, che potrà determinare la sospensione dell'*account* da 1 a 4 mesi e, in caso di reiterazione o di pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori finali, la cancellazione dall'Elenco degli Operatori PAC e il rifiuto dei successivi accrediti;
- violazione delle prescrizioni sui Reseller, anche in ordine al limite di Biglietti a essi attribuibili dall'Operatore (pari al 50% dei Biglietti assegnati a ciascun Operatore), o sui Canali distributivi, che potrà dar luogo alla sospensione dell'*account*, per un periodo da 1 a 4 mesi e, in caso di reiterazione, alla cancellazione dell'Operatore dall'Elenco degli Operatori PAC e al rifiuto dei successivi accrediti;
- commercializzazione dell'Offerta mediante pratiche commerciali scorrette, ivi incluso l'utilizzo dei termini promozionali non consentiti e dei Sistemi di Intelligenza Artificiale di cui all'art. 5 del Regolamento Operatori, e contrarie alla diligenza professionale, tali da falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore, che potrà comportare la sospensione dell'*account* da 1 a 4 mesi e, in caso di reiterazione, la cancellazione dall'Elenco

- degli Operatori PAC, il rifiuto dei successivi accrediti e la segnalazione alle autorità competenti;
- commercializzazione e vendita del solo Biglietto, senza l'abbinamento di prodotti o servizi aggiuntivi, che potrà comportare la cancellazione immediata dall'Elenco degli Operatori PAC, con contestuale annullamento dei Titoli di Accesso assegnati all'Operatore e il rifiuto dei successivi accrediti;
 - omessa indicazione del prezzo nominale del Biglietto e del corrispettivo dei prodotti e/o servizi turistici/culturali di qualità associati al Titolo di Accesso, al momento della commercializzazione e vendita dell'Offerta, che potrà determinare la sospensione dell'*account* da 1 a 4 mesi e, in caso di reiterazione o di pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori finali, la cancellazione dall'Elenco degli Operatori PAC e il rifiuto dei successivi accrediti;
 - acquisto di Biglietti al di fuori dei canali dedicati agli Operatori (*i.e.*, canali B2C), che potrà comportare la cancellazione immediata dell'Operatore dall'Elenco degli Operatori PAC, con contestuale annullamento dei Titoli di Accesso assegnati all'Operatore e il rifiuto dei successivi accrediti;
 - alterazione dei meccanismi concorrenziali e di trasparenza nell'ambito dell'attività di vendita dell'Offerta, che potrà comportare la cancellazione immediata dell'Operatore dall'Elenco degli Operatori PAC, l'esclusione da futuri accrediti, la segnalazione alle autorità competenti;
 - alterazione volontaria dei dati dei Titoli di Accesso (*e.g.*, dati anagrafici dei Visitatori o elementi identificativi del Biglietto etc.), che potrà comportare la cancellazione immediata dell'Operatore dall'Elenco degli Operatori PAC e il rifiuto dei successivi accrediti;
 - errata o incompleta compilazione dei nominativi dei Visitatori sui Titoli di Accesso, nonché errata o omessa assegnazione di Biglietti riservati a categorie di Visitatori con diritto a riduzione o gratuità (*e.g.*, Biglietti gratuiti riservati a Visitatori di minore età), che potrà comportare la sospensione dell'*account* da 1 a 4 mesi con annullamento dei Titoli di Accesso relativi al periodo di sospensione e, in caso di reiterazione, la cancellazione dall'Elenco degli Operatori PAC e il rifiuto dei successivi accrediti;
 - omissione o ritardo nella comunicazione al PAC di problematiche relative ai gruppi di Visitatori, quali ritardi significativi, variazioni di orario o segnalazioni di Biglietti errati in possesso dei Visitatori, che potrà comportare la sospensione dell'*account* da 1 a 4 mesi con annullamento dei Titoli di Accesso relativi al periodo di sospensione e, in caso di reiterazione, la cancellazione dall'Elenco degli Operatori PAC e il rifiuto dei successivi accrediti.
 - .

La violazione della Disciplina da parte del Reseller deve essere intesa quale violazione dell'Operatore, al quale verranno dunque trasmesse le relative contestazioni, con conseguente applicazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 6

Clausola risolutiva espressa

Il Contratto potrà essere risolto dal PAC ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con contestuale annullamento dei Titoli di Accesso già assegnati, nei seguenti casi, fermo il diritto del PAC al risarcimento di tutti i danni patiti:

- (i) perdita, da parte dell'Operatore, di anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso Pubblico;

- (ii) acquisto da parte dell'Operatore, dei Biglietti sui canali riservati B2C;
- (iii) commercializzazione, vendita e distribuzione dell'Offerta attraverso Market place (incluso Google Reserve) non previamente autorizzati dal PAC;
- (iv) commercializzazione, distribuzione e vendita, da parte dell'Operatore, di Titoli di Accesso contraffatti e tali da integrare profili di rilevanza penale;
- (v) commercializzazione, vendita e distribuzione del Biglietto, da parte dell'Operatore, a tariffe diverse (sia in aumento, sia in diminuzione) da quelle ufficiali indicate sul Sito web PAC;
- (vi) commercializzazione e vendita del solo Biglietto;
- (vii) alterazione dei meccanismi concorrenziali e di trasparenza nell'ambito dell'attività di vendita dell'Offerta, anche mediante pratiche commerciali scorrette (e.g. pubblicità ingannevole);
- (viii) cancellazione dall'Elenco degli Operatori PAC;
- (ix) commercializzazione, distribuzione e vendita dell'Offerta durante il periodo di sospensione *ex art. 5* del presente Contratto;
- (x) acquisto dei Biglietti da parte dell'Operatore, direttamente e/o indirettamente, da altri Operatori accreditati, loro Reseller e/o loro Canali distributivi.

Art. 7

Possesso dei requisiti

L'Operatore si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di iscrizione all'Elenco degli Operatori PAC, prescritti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico, per tutta la durata del rapporto. Il PAC si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento i relativi controlli.

Art. 8

Richiesta e modalità di vendita e distribuzione dei Titoli di Accesso

L'Operatore accreditato, sia in sede di Prima Sessione di Accreditamento sia in occasione della Seconda Sessione di Accreditamento (come definite nell'Avviso Pubblico e nel Regolamento Operatori), potrà richiedere i Biglietti alle condizioni definite nell'Avviso Pubblico e nel Regolamento Operatori e con le modalità di cui all'Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) e nell'Appendice B (*Criteri di assegnazione dei Biglietti*).

I Biglietti saranno assegnati e resi disponibili dal PAC, per il tramite dell'Appaltatore, in base alle disponibilità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico, nel Regolamento Operatori, nell'Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) e nell'Appendice B (*Criteri di assegnazione dei Biglietti*).

Le modalità operative di richiesta, acquisto, pagamento, emissione e gestione dei Biglietti sono descritte e disciplinate, oltre che nel presente Contratto, nel Regolamento Operatori, nell'Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) e nell'Appendice B (*Criteri di assegnazione dei Biglietti*).

Il PAC provvederà a pubblicare sul Sito web PAC eventuali modifiche delle modalità di vendita dei Biglietti, di accesso e visita al Parco e le date e fasce orarie disponibili.

Art. 9

Variazione delle tariffe dei Biglietti e nominatività dei Titoli di Accesso

Qualsiasi variazione delle tariffe dei Biglietti e/o delle modalità di accesso al Parco sarà pubblicata sul Sito web PAC.

Tutti i Biglietti saranno emessi e distribuiti secondo le indicazioni contenute nell'Appendice A (*Modalità tecnico-operative*) e nell'Appendice B (*Criteri di assegnazione dei Biglietti*) con

indicazione del nome del Visitatore. Il cambio del nominativo sarà consentito esclusivamente ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Operatori e nell'Appendice A (*Modalità tecnico-operative*).

Art. 10

Interruzione del Servizio di Biglietteria

Il PAC declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni del Servizio di Biglietteria derivanti da eventi straordinari non imputabili al PAC.

Art. 11

Manleva

L'Operatore si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne il PAC da ogni pregiudizio, danno, passività e/o sopravvenienza passiva derivante da qualsivoglia pretesa e/o richiesta di terzi, ivi inclusi i Visitatori, derivante dalla promozione, commercializzazione e vendita dell'Offerta, anche quando effettuate dei Reseller.

Art. 12

Recesso

Il PAC si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Operatore con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 13

Modifiche al Contratto

Il presente Contratto supera e sostituisce qualsiasi eventuale diverso accordo o intesa esistente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto.

In nessun caso potrà desumersi una modifica contrattuale o una rinuncia ad alcun diritto dal comportamento difforme al Contratto tenuto da una Parte e/o dalla tolleranza manifestata dall'altra Parte a fronte di tale comportamento.

Durante il periodo di validità del Contratto, resta salva la facoltà per il PAC di modificare la Disciplina.

Art. 14

Comunicazione dei dati

L'iscrizione dell'Operatore all'Elenco degli Operatori PAC è subordinata alla corretta indicazione, da parte dell'Operatore, dei dati richiesti nella Manifestazione di Interesse, inclusi l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o pec.

L'Operatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a tali indirizzi.

L'Operatore sarà considerato unico ed esclusivo responsabile per eventuali errori nell'indicazione degli indirizzi di posta elettronica (ordinaria o pec), nonché per eventuali malfunzionamenti degli stessi. A tale riguardo, il PAC declina ogni responsabilità e si riserva il diritto di intraprendere ogni opportuna azione in coerenza con le disposizioni di cui al presente Contratto in caso di ricezione di notifiche di mancato recapito.

L'Operatore, in sede di accreditamento, dovrà indicare il nominativo di un referente aziendale responsabile dei rapporti e delle interlocuzioni con il PAC e sarà onerato di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione e/o sostituzione dello stesso.

Art. 15

Privacy

L'Operatore e i Reseller, con la presentazione dell'Istanza, autorizzano il PAC a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in relazione agli obblighi di legge e/o di adempimento comunque connessi al presente Contratto (D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal GDPR Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 101/2018).

Art. 16

Legge applicabile e Foro competente

Il presente Contratto e i relativi allegati sono regolati dalla Legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente Contratto e dell'intera Disciplina, se non risolte bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, lì

Operatore

per piena e integrale accettazione

(timbro e firma del legale rappresentante p.t.)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Operatore dichiara di conoscere e di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 2 “Obblighi dell'Operatore”; art. 3 “Reseller”; art. 4 “Canali Distributivi”; art. 5 “Controlli e sanzioni”; art. 6 “Clausola risolutiva espressa”; art. 7 “Possesso dei requisiti”; art. 8 “Richiesta e modalità di vendita e distribuzione dei Titoli di Accesso”; art. 9 “Variazione delle tariffe dei Biglietti e nominatività dei Titoli di Accesso”; art. 10 “Interruzione del Servizio di Biglietteria”; art. 11 “Manleva”; art. 12 “Recesso”; 13 “Modifiche al Contratto”; art. 14 “Comunicazione dei dati”; art. 15 “Legge applicabile e Foro competente”.

Operatore

per piena e integrale accettazione

(timbro e firma del legale rappresentante p.t.)